



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

Decreto n. 17/2020

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 4 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. in L. n. 27/2020) recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, gli artt. 84, commi 3 e 4, in materia di giustizia amministrativa e 87 in materia di lavoro agile;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (conv. in L. n. 40/2020) recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*";

VISTO l'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28, (conv. in L. n. 70/2020), rubricato "*Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa*", in virtù del quale nei mesi di giugno e luglio l'attività giurisdizionale è stata svolta "da remoto", senza necessità di presenza fisica in sede dei Signori Avvocati;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, (conv. in L. n. 77/2020), recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" ed, in particolare, l'art. 263 che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, nonché il graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, stabilisce che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e comma 3 del citato D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020), le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87 comma 1 lett. a), al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, recante la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed in particolare l'allegato n. 17 (Uffici aperti al pubblico);

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 recante le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 8586 del 22 maggio 2020, contenente nuove misure per la cd. "Fase 2" del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO l'Accordo del 4 giugno 2020 siglato dai rappresentanti della Giustizia Amministrativa e le

Organizzazioni Sindacali per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTO il proprio Decreto n. 14/2020 del 19 giugno 2020 con il quale era prorogata la chiusura al pubblico della sede del TAR Basilicata sino al 31 luglio 2020, salvo richiesta di accesso da concordare per appuntamento nelle modalità indicate, nonché garantite misure per il regolare mantenimento della continuità dei servizi;

VISTO il proprio Decreto n. 7/2019 del 5 novembre 2019 recante le modalità di svolgimento delle udienze pubbliche e camerali nel 2020;

CONSIDERATI la cessazione a far data dal 1° agosto 2020 dello speciale regime processuale di cui agli artt. 84 del D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020) e 4 del D.L. 28/2020 (conv. in L. n. 70/2020) e il conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e del pubblico nelle aule di udienza;

RAVVISATA la necessità di stabilire alcune regole di svolgimento delle stesse udienze che siano compatibili con l'osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute, imposte dalla perdurante emergenza epidemica da Covid-19.

VISTO il Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze "in presenza" nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre 2020 presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, siglato il 24 luglio 2020;

RITENUTO di adottare misure organizzative urgenti fino al 15 settembre 2020;

SENTITO il Segretario Generale del TAR Basilicata;

SENTITI l'Unità di Crisi Regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica (istituita con DPGR n. 43/2020) ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, interpellati con nota prot. n. 646 del 24/8/2020, inviata anche agli altri Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata nonché all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;

D E C R E T A

1. Sino al 15 settembre 2020 è consentito l'accesso al pubblico nella sede del T.A.R. Basilicata tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00, previa richiesta di accesso da concordare per appuntamento all'indirizzo pec *tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it* ovvero all'indirizzo email *seggen.pz@giustizia-amministrativa.it*, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida di cui agli Allegati del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

2. Nelle sole giornate di udienza che si terranno fino al 15 settembre 2020 accedono al Tribunale senza appuntamento, nella fascia oraria di pertinenza, i soli patrocinatori delle parti in giudizio o loro delegati che partecipano alla discussione in aula, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 5.g). Assistenti, praticanti e tirocinanti dovranno attendere la chiamata della causa all'esterno dell'edificio e sono ammessi ad assistere alla discussione in aula compatibilmente con le esigenze di sanità pubblica. Al termine della trattazione orale della causa chiunque non sia interessato ad una successiva chiamata nella medesima fascia oraria dovrà allontanarsi dall'edificio.

3. È garantita la continuità dei servizi istituzionali mediante il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA), nonché facendo riferimento agli indirizzi di posta elettronica (certificata e ordinaria) indicati al precedente punto 1.

4. Alle istanze pervenute verrà dato prioritario riscontro attraverso lo svolgimento delle attività con modalità informatiche “a distanza” e le relative comunicazioni verranno veicolate attraverso “comunicazioni di cortesia” e/o messaggi pec agli indirizzi REGINDE dei Signori Avvocati.

5. In relazione alle udienze, pubbliche o cautelari, che si celebreranno fino al 15 settembre 2020:

a) sono soppresse le chiamate preliminari.

b) al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta da tutte le parti costituite, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12.00 del giorno libero antecedente a quello dell'udienza. Il deposito della richiesta di passaggio in decisione della causa non può costituire integrazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 60 c.p.a., a meno che non contenga anche una specifica richiesta di sentenza in forma semplificata.

c) soltanto nel caso in cui la richiesta di passaggio in decisione senza discussione riguardi un affare da trattarsi in udienza pubblica, è consentito alle parti - in aggiunta agli altri atti difensivi da presentare nei termini previsti dal codice del processo amministrativo - di depositare, almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'udienza, eventuali note, contenute in non più di cinque pagine.

d) le cause, per le quali non sia pervenuta alcuna richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un'ora, non possono essere fissati e, quindi, non possono essere trattati più di otto affari; nella determinazione del numero degli affari da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella Sezione del TAR Basilicata il giorno prima dell'udienza; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione. In caso di assembramenti incompatibili con le esigenze di sanità pubblica, il Presidente del collegio si riserva la potestà di riprogrammare le fasce orarie delle discussioni, con atto orale inserito a verbale e comunicato con ogni mezzo, fermo restando che nessuna causa potrà essere chiamata prima dell'orario indicato nell'elenco pubblicato su internet.

e) le cause per le quali vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.

f) nelle sale d'attesa, nelle aule di udienza ed in ogni altro locale del Tribunale aperto al pubblico i magistrati ed il personale del TAR, gli avvocati ed il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina.

g) fatte salve le prerogative del Presidente del collegio nell'esercizio del potere di polizia

dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico all'aula di udienza, si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione. In caso di assembramenti incompatibili con le esigenze di sanità pubblica, il Presidente si riserva la potestà di disporre la prosecuzione dell'adunanza a porte chiuse.

h) per la discussione i Signori Avvocati potranno farsi sostituire da altro Avvocato mediante delega scritta, previamente depositata nel fascicolo informatico SIGA con le usuali modalità PAT, o mediante delega orale ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 247/2012. Non sarà ammessa la consegna in udienza di alcun documento cartaceo.

6. All'interno della sede del TAR Basilicata dovranno essere osservate le cautele di cui agli Allegati del D.P.C.M. 17 maggio 2020 nonché al D.P.C.M. 7 agosto 2020 ed, in particolare, non sarà consentito l'accesso a chiunque sia sprovvisto dei prescritti dispositivi di protezione individuale (DPI), con l'obbligo di rispettare in ogni circostanza la distanza minima di sicurezza e di osservare le precauzioni igienico-sanitarie indicate dalle autorità sanitarie.

7. Il Segretario Generale impartisce al personale le opportune direttive affinché siano assicurate misure adeguate per il rispetto delle prescrizioni in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19. Manda la Segreteria per l'effettuazione degli interventi di sanificazione opportuni in particolare dopo ciascuna adunanza.

8. La Segreteria generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Magistrati ed al personale del TAR, alla Unità di Crisi Regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, anche ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Napoli, 28 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono